

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SENT.N. 655/15
CRON.N. 3057/15
REP.N. 2325/15

Sezione civile

Composta dai Magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott. Salvatore Ligori	Consigliere
Dott. Ferdinando L. Pierucci	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 588 dell'anno 2012 Ruolo Gen., in appello,

Tra

-IW BANK s.p.a.- parte rappresentata e difesa dall'avv. Piero Pieri e dagli avvocati Andrea Astolfi e Patrizio Melpignano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Perugia, Piazza Danti n. 28

appellante

CONTRO

-A [redacted] parte rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Franchi e dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in [redacted]

appellato ed appellante in via incidentale

Conclusioni delle parti costituite: come ai rispettivi atti, resi in questo grado del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. deliberata in data 6.10.2012, il Tribunale di Perugia dichiarava la nullità del contratto quadro d'intermediazione finanziaria stipulato tra la IW Bank s.p.a. e A [redacted]; condannò quindi la banca alla restituzione delle somme - al netto delle cedole incassate - perse dal cliente a causa di taluni degli investimenti fatti in conseguenza del contratto d'intermediazione e P [redacted] alla restituzione dei titoli in questione.

Ha proposto appello, avanti a questa Corte, la IW Bank, deducendo

41

- l'erroneità del giudizio di nullità del contratto per difetto della forma scritta ravvisato dal Tribunale per la mancata sottoscrizione del contratto dal rappresentante della banca;
- l'erroneità della liquidazione della somma riconosciuta al cliente.

Deduceva inoltre che, nel caso di negazione della nullità del contratto, la Corte non avrebbe dovuto procedere all'esame della domanda attrice subordinata d'accertamento della responsabilità della banca ex artt. 1175, 1176, 1218 c.c. e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme investite, tale domanda essendo stata proposta subordinatamente alla mancata pronuncia ex art. 702 c.p.c..

Piccini si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale quanto all'ordine di restituzione dei titoli viziato da ultrapetizione.

Precisate le conclusioni, la Corte ha ritenuto per decisione all'udienza del giorno 4.5.2015.

Motivi della decisione

Il primo motivo d'appello deve essere accolto, in ossequio alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, equipollenti della sottoscrizione essendo sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06, Cass. 4564/2012).

Nel caso in esame, afferente un rapporto d'intermediazione che ebbe durata almeno dal 2001 al maggio 2004 (data dell'ultimo ordine contestato), non pare dubbio che la semplice trasmissione dell'estratto del conto titoli, in cui sono annotate le operazioni eseguite, valga a integrare la comunicazione della



2

volontà della banca di avvalersi e dare esecuzione al contratto.

L'attore chiese, inoltre, al Tribunale di pronunciare ex art. 702 c.p.c. anche sulla nullità per difetto di forma dei singoli ordini.

Premesso che è ormai ferma la giurisprudenza nel ritenere che la forma scritta sia richiesta esclusivamente per la redazione di contratto quadro e non per i singoli ordini -che peraltro l'appellato non disconosce- osserva la Corte che l'appellato assume la nullità degli ordini affermando:

1) che per previsione contrattuale gli ordini dovessero essere impartiti via internet,

2) che non vi è prova che la banca si fosse dotata dei sistemi necessari a fornire al cliente la firma digitale degli ordini,

3) che "è ovvio che senza la firma digitale deve escludersi il rispetto della forma convenzionalmente prescritta".

Osserva la Corte che è tutt'altrove ovvio che la firma digitale sia requisito logicamente necessario all'impartizione di ordini agli istituti d'intermediazione, che si avvalgono invece di procedure d'identificazione del cliente basati su pin e password codici clienti atti a permettere al solo cliente di accedere ai meccanismi d'invio degli ordini d'investimento.

L'assunto dell'attore relativo alla implicita previsione contrattuale d'invio degli ordini "corredati, da firma digitale è quindi palesemente infondato.

Quanto alle domande risarcitorie fondate sull'assunto dell'inadempimento da parte della Banca ai suoi obblighi



di informazione e tutela del cliente, si rileva che esse furono proposte subordinatamente alla modificazione del rito, da sommario a ordinario, modificazione che non avvenne talchè esse non possono essere esaminate.

Va pertanto accolto l'appello e, in riforma della decisione appellata va respinta l'azione attrice volta alla declaratoria di nullità del contratto quadro o degli ordini d'investimento.

Le spese dei due gradi graveranno sull'attore.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente decidendo, in totale riforma della sentenza appellata

1) Respinge la domanda attrice

2) Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida -in favore degli antistatari avvocati Melpignano e Astolfi- in complessivi euro 8.950 quanto al primo grado ed in euro 10.000 quanto al secondo grado per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.


Perugia, 1.10.2015

Il Consigliere est.

Ferdinando Pierucci



Il Presidente
Silvio Magrini Alunno



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Severi)



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, il 13 NOV. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Severi)

